



# COMUNE DI MONTEFREDANE

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio, 6 – 83030 Montefredane

*Gestione associata dei Comuni Capriglia Irpina, Grottolella, Montefredane e Ospedaletto d'Alpinolo*

C.A.P. 83030

C.C.P. 11895836

P.IVA e C.F. 80009310642

TEL. 0825/672146

FAX 0825/672280

SITO WEB: [www.comune.montefredane.av.it](http://www.comune.montefredane.av.it)

PEC: [utc.montefredane@asmepec.it](mailto:utc.montefredane@asmepec.it)

E.MAIL: [utc@comune.montefredane.av.it](mailto:utc@comune.montefredane.av.it)

## ORDINANZA SINDACALE n. 88 del 17.10.2021

**OGGETTO: INCENDIO AVVENUTO ALLO STABILIMENTO BACOTRANS SRL IN VIA APPIA, N. 7 MONTEFREDANE (AV) – ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER MOTIVI DI PUBBLICA INCOLUMITÀ E SALUTE PUBBLICA.**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che in data 17 ottobre 2021 si è verificato un notevole incendio avvenuto all'interno del complesso industriale di Via Appia, 7 Montefredane, che ha interessato lo stabilimento Bacotrans srl, operante nel settore trasporti, con conseguente formazione di grosse nubi di intenso fumo nero dovuto probabilmente alla combustione di materiale vario altamente infiammabile;

**RILEVATO** che allo stato attuale non è stato ancora completamente estinto l'incendio e vi è ancora una consistente e rilevante presenza di nube scura, attualmente al vaglio dei strumenti di rilevazione predisposti dall'ARPAC, che non è stata ancora compiutamente analizzata ma che ha comunque densità e produce ricaduta sul terreno di materiale combusto;

**RITENUTO NECESSARIO** operare a tutela della salute pubblica, in applicazione del principio di precauzione ed in attesa degli ulteriori risultati del monitoraggio da parte dell'ARPAC;

**VALUTATO**, in particolare, che il principio di precauzione, di matrice sanitaria, può essere invocato quando, come nel caso di specie, sia necessario un intervento urgente di fronte a un possibile pericolo per la salute umana (oltre che animale o vegetale) anche se non siano presenti tutti i dati scientifici che consentano una valutazione completa del rischio, e che tale regola viene primariamente applicata nei casi di pericolo per la salute delle persone;

**TENUTO CONTO** che la situazione richiede estrema prudenza e cautela soprattutto a tutela della popolazione e delle fasce più deboli della stessa e che pertanto si impone la emissione di un provvedimento contingibile ed urgente e a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità al fine di ridurre il più possibile il movimento esterno delle persone;

**CONSIDERATA** altresì la necessità di prevedere, in via del tutto prudenziale, la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale per il giorno 18 ottobre 2021;

**RITENUTO** perciò necessario operare a tutela della salute pubblica, in applicazione del principio di precauzione ed in attesa dei risultati del monitoraggio in corso da parte dell'ARPAC;

**VISTO** il decreto legislativo n. 1 del 2 Gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile) e segnatamente l'art. 12 del precitato decreto;

**VISTO** l'articolo 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzanti da ragioni di celerità del procedimento non viene comunicata agli interessati l'avvio del procedimento;

**VISTO** il dispositivo del comma 4 dell'art. 50 e del comma 2 dell'articolo 54 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 nonché dell'articolo n° 650 del Codice Penale per cui è necessario adottare un provvedimento;

### **ORDINA**

Per le motivazioni esposte in premessa, per tutta la giornata del 18 ottobre 2021 con decorrenza immediata, salvo successivi futuri provvedimenti:

- **LA CHIUSURA DELLE SCUOLE, PUBBLICHE E PRIVATE;**
- **LA CHIUSURA DEI GIARDINI PUBBLICI;**
- **LA CHIUSURA DELLE STRUTTURE SPORTIVE ALL'APERTO ;**
- **IL DIVIETO DI PASCOLO;**
- **LA SOSPENSIONE DELLA RACCOLTA E CONSEGUENTE CONSUMO DI FRUTTI ED ORTAGGI DAI TERRENI DAL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATO DALL'INCENDIO;**
- **LA SOSPENSIONE DEL CONSUMO DI ALIMENTI ESPOSTI PER LA VENDITA;**
- **LA SOSPENSIONE DELL'ATINGIMENTO DI ACQUA AI FINI ALIMENTARI DA VASCHE E POZZI E NON PROTETTI;**
- **LA SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DI ACQUE NON PROTETTE PER USO IRRIGUO**

### **Ed inoltre, AVVERTE TUTTA LA POPOLAZIONE**

1. che, al fine di ridurre l'eventuale rischio derivante dalla nube prodotta dall'incendio, siano tenute chiuse le finestre e le porte verso l'esterno;
2. di limitare, cautelativamente e per le persone più fragili ed a rischio (es. anziani, minori e portatori di patologie significative), i movimenti esterni alla propria abitazione se non in casi di necessità;

### **DISPONE**

di trasmettere/notificare la presente Ordinanza:

- al Centro Operativo Comunale che dovrà operare in catena di comando con i vari settori e Direzioni interessate dal provvedimento, di concerto con gli Enti di sorveglianza della salute pubblica e delle istituzioni competenti alla tutela della popolazione;
- Prefettura di Avellino;
- Questura di Avellino;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Regione Campania Servizio Protezione Civile;
- Direzione ASL AV;
- Direzione ARPAC Campania;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
- Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private operanti sul territorio comunale;

– Comando di Polizia Municipale per la dovuta osservanza

**INFORMA CHE:**

Avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente T.A.R. Campania nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'Ordinanza ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 è il geom. Antonio Abbondandolo, Responsabile del Servizio Protezione Civile.

Montefredane (AV) li 17 Ottobre 2021,



IL SINDACO

Avv. Ciro Aquino

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ciro Aquino".